



Associazione Istadea

Piazza Marconi 1 - 31014 - San Martino di Colle Umberto - TV

C.F. e P. Iva 03966370268

**_*_

Verbale di Assemblea Straordinaria del 14/07/2026

**_*_

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 21:00, presso la sede in San Martino di Colle Umberto (TV), Piazza Marconi 1, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Istadea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale e conseguenti modifiche dello statuto con l'adozione delle soluzioni più congeniali all'associazione per l'iscrizione al RUNTS nella categoria APS;
2. Nomina dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto, il Presidente Sig. Braidò Giorgio, verbalizza in qualità di segretario la Sig.ra Ghirardo Enrica.

Il Presidente constatato che:

1. all'Assemblea regolarmente convocata in prima convocazione per il 14 luglio 2026 alle ore 6.30, mediante avviso affisso presso la sede sociale nei termini di statuto, non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo stesso;
2. che l'associazione ha numero 22 (ventidue) iscritti, tutti aventi diritto di voto;
3. che sono presenti in proprio n. 12 (dodici) Associati, come risulta dal Foglio presenze conservato agli atti;
4. che è presente il Consiglio Direttivo al completo;
5. che l'Associazione non è dotata di Collegio dei Revisori dei Conti;
6. che egli stesso Componente si è accertato dell'identità e della legittimazione ad intervenire degli Associati presenti;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione nel rispetto dello statuto sociale, ed atta a deliberare



sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente che illustra ai presenti la disciplina in tema di Enti del Terzo Settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entrato in vigore il 3 agosto 2017, come successivamente modificato e integrato.

A tal riguardo il Presidente ricorda che l'associazione, come noto, ha per scopo primario la valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche ed enogastronomiche del paese di Colle Umberto, con particolare riferimento alla frazione di San Martino, nonché la promozione di iniziative analoghe, anche svolte da altri soggetti nell'ambito del medesimo territorio.

In virtù di tale scopo vi sarebbe la possibilità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.) in qualità di Associazione di Promozione Sociale (APS), usufruendo altresì di tutti i relativi vantaggi fiscali.

Ai fini dell'iscrizione nel R.U.N.T.S. il Presidente fa presente che è necessario procedere ad una revisione integrale del vigente Statuto Sociale, per conformarlo ai dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., adottando le soluzioni più congeniali a consentire l'iscrizione nella specifica categoria presente all'interno del R.U.N.T.S. delle Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.). Allo scopo il Presidente espone ai presenti il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, illustrando in particolare le nuove norme in tema di denominazione, con l'aggiunta dell'acronimo "ETS - APS", o in alternativa solo "APS", di assemblea dei soci, di organo amministrativo e di controllo, soffermandosi in particolare sui nuovi adempimenti da svolgere, sull'obbligo di depositare i bilanci nel R.U.N.T.S. e sulla necessità di definire il concetto di "Volontari", ovvero coloro che svolgeranno attività continuativa all'interno dell'Associazione, iscritti nel Registro creato appositamente e per i quali sarà sottoscritta un'assicurazione ad hoc.

Il medesimo Presidente comunica la possibilità, fra l'altro, di riportare nello Statuto solo il Comune ove ha sede l'associazione, indicando l'indirizzo completo della sede sociale, che resta a Colle Umberto (TV), frazione San Martino, Piazza Marconi 1, ai solo fini dell'iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Così facendo, l'eventuale modifica della sede all'interno dello stesso Comune non richiederà di modificare corrispondentemente anche lo Statuto.

Il Presidente, infine, ricorda che l'iscrizione al R.U.N.T.S. ha efficacia costitutiva; pertanto fino al momento di effettiva iscrizione al R.U.N.T.S., non potrà essere utilizzata la nuova denominazione e continuerà a vigere il vecchio Statuto.

Si propone dunque all'assemblea di delegare il Presidente dell'Associazione a sottoscrivere gli atti di deposito di documenti

finalizz

A que

discus

L'Asse

dal Pre

1. di

2. di

se

3. di

4. di

re

5. di

e

Passa

mem

Il Pre

Dopo

all'ur



25 042104 176 0



finalizzati alla iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea invita i presenti ad intervenire e a porre le loro osservazioni aprendo la discussione. Dopo breve discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, udita la relazione, all'unanimità e con voto espresso mediante alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

delibera

1. di approvare il nuovo Statuto dell'associazione nel testo che al presente atto si allega sotto la lettera "A";
2. di procedere alla richiesta di iscrizione dell'Associazione all'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale (APS);
3. di adottare la seguente nuova denominazione "ASSOCIAZIONE ISTADEA APS";
4. di delegare il rappresentante dell'Ente, nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo, a compiere tutto quanto si renderà necessario per dare completa attuazione a quanto sopra deliberato, in particolare:
 - a introdurre nel presente Verbale ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che saranno eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché a sottoscrivere gli eventuali atti necessari;
 - a depositare presso gli uffici competenti, nei termini di legge, tutta la documentazione che si renderà necessaria al fine di poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
5. di confermare che ai soli fini della iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, la sede dell'associazione è situata in Colle Umberto (TV), frazione San Martino, Piazza Marconi 1.

Passando al **secondo punto** all'o.d.g. il Presidente fa presente che si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni dello statuto come appena modificato.

Il Presidente invita i presenti a formulare le candidature.

Dopo una breve discussione, identificata una lista di 3 (tre) candidati disponibili ad assumere la carica, l'Assemblea all'unanimità e con voto espresso mediante alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

delibera

di eleggere un Consiglio Direttivo composto di tre membri, che rimarranno in carica per 4 (quattro) anni, nelle persone di:

- Braido Giorgio, nato a Limbiate (MB) il 5 marzo 1964 e residente a San Martino di Colle Umberto (TV), Via Pin delle Portelle n. 23, Codice Fiscale BRD GRG 64C05 E591D - Presidente
- Tomasi Franca, nata a Colle Umberto (TV) il 20 febbraio 1960 e residente a Colle Umberto (TV), Via Mescolino n. 7A, Codice Fiscale TMSFNC60B60C848B - Vice-presidente
- Ghirardo Enrica, nata a Conegliano (TV) il 19 ottobre 1964 e residente a Colle Umberto (TV), Via Pin delle Portelle n. 23, Codice Fiscale GHRNRC64R59C957V - Membro

I candidati eletti, presenti all'adunanza, dichiarano singolarmente di accettare la carica, affermando che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

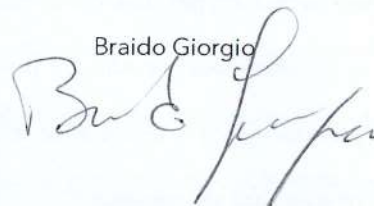
Il Segretario

Ghirardo Enrica



Il Presidente

Braido Giorgio



"ASSOCIAZIONE ISTADEA" APS

STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE ISTADEA" APS, la quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La locuzione "Associazione di promozione sociale" potrà essere automaticamente inserita nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Colle Umberto (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata indeterminata e opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2 - Statuto e norme applicabili

L'Associazione è disciplinata dal Codice civile, dal D. Lgs. 117/2017, dalla normativa vigente in materia e dal presente statuto.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per disciplinare ulteriori aspetti organizzativi.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promozione delle tradizioni, della storia locale, della cultura, del paesaggio e del territorio in cui opera l'Associazione, con particolare riferimento alla frazione di San Martino di Colle Umberto (TV);
- favorire l'aggregazione sociale, riunendo in associazione tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione della località;
- tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, storici, artistici, culturali, enogastronomici e folcloristici del luogo e della zona, proponendo altresì alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della località;
- salvaguardare e promuovere, anche sotto il profilo turistico, il patrimonio ambientale e paesaggistico della frazione di



San Martino di Colle Umberto (TV), promuovendone la tutela e la cura;

- favorire la partecipazione della popolazione alla pratica del volontariato e alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle di cui alle lettere f), i), k) e u) dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, vale a dire:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più graditi la qualità della vita dei residenti e il soggiorno dei turisti e a favorire l'aggregazione sociale e la promozione della storia, della cultura, del paesaggio e dei prodotti del territorio;
- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse



naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

- sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività;
- collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- partecipare a manifestazioni ed iniziative promosse da altri enti od associazioni per il perseguimento delle finalità comuni anche all'Associazione;
- attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Ammissione degli associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.



Possono essere Associati anche i minorenni, in tal caso la domanda di ammissione ad associato dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le associazioni di promozione sociale e gli altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che aderiscono all'associazione sono rappresentati dal presidente o da altro soggetto da esso delegato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è decisa dal Presidente su Domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La decisione deve essere assunta, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la decisione assunta dal Presidente in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato al domicilio risultante dai "Libro degli Associati" entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 - Domicilio degli Associati



Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati"; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro degli Associati" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - Volontari e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato



La qualità di associato si perde automaticamente per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa per tre annualità consecutive o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente")
- l'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, con anche funzioni di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati. È l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, iscritti nel Libro degli Associati, che siano maggiori di età e in regola con il pagamento della quota sociale; gli Associati minorenni hanno diritto di assistere all'assemblea ma esercitano il voto tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare



almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, messaggistica telefonica o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

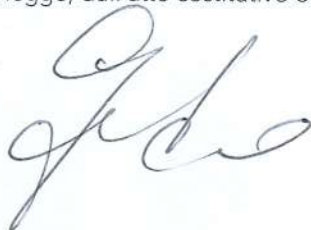
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo quanto di competenza del Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli associati che sono associazioni di promozione sociale o altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro hanno diritto a un solo voto per ente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

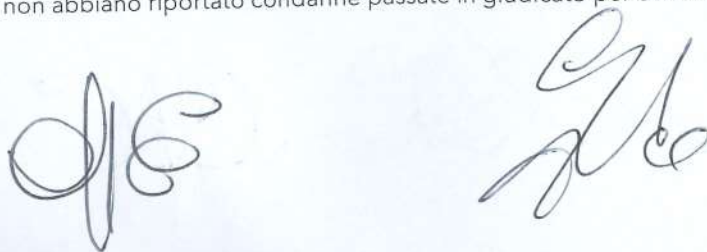
ART. 14 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea tra gli associati. Gli associati che sono associazioni di promozione sociale o altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro fanno parte del Consiglio direttivo in persona del presidente o di altro soggetto delegato.

Possono ricoprire cariche sociali solamente gli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.



Il Consiglio direttivo dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica ovvero quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati.

Le dimissioni o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

In caso di morte o dimissioni di un membro del Consiglio direttivo, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti dall'Assemblea. Qualora questi non potesse o volesse accettare oppure fosse esaurita la lista dei candidati non eletti e il numero dei membri del Consiglio direttivo fosse uguale o inferiore a 3 (tre), dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato, mediante le stesse modalità previste per l'assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. La riunione è comunque valida, anche se convocata con un preavviso inferiore, purché tutti i membri del Consiglio direttivo esprimano il loro assenso allo svolgimento della stessa.

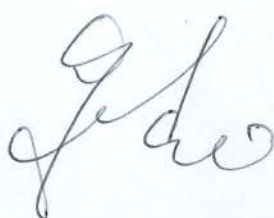
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- elegge tra i suoi componenti il Presidente, salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea;



- elegge tra i suoi componenti il Vice-presidente, salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- determina l'ammontare della quota associativa annuale,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai membri del Consiglio direttivo è dovuto solamente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

ART. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dal Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo




successore che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

ART. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Libri associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) il libro degli Associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora nominato ai sensi dell'art. 16, tenuto a cura



dell'organo di controllo;

e) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo, per i libri sociali e i registri tenuti a cura del Consiglio direttivo, o all'organo di controllo, per il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse secondo l'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai



fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

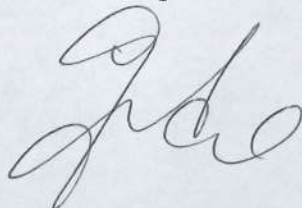
I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte risponde l'Associazione con il proprio patrimonio. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.





ART. 27 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Dlgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 - Norma transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

REGISTRATO A CONEGLIANO - VITTORIO VENETO

addi 17.07.26 al n° 464 serie III
riscossi € 200,00 + (euro DUCECENTO +)



L'ASSISTENTE
Stefano Casperotto

Firma su delega del Direttore Provinciale,



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CONEGLIANO-VITTORIO VENETO

Registrazione di Atto Privato

Il 17/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T53, serie 3, numero 464

data di stipula: 14/07/2026

ident.vo telematico: T5326L000464000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03966370268

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03966370268				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23